

Regolamento di funzionamento della Consulta dei dottorandi dell'Università di Foggia

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. È istituita la Consulta dei dottorandi (di seguito Consulta) quale organo di rappresentanza della componente dottorale dell'Ateneo.
2. La Consulta promuove e coordina la partecipazione dei dottorandi all'organizzazione universitaria, tutelandone diritti e interessi.
3. La Consulta svolge funzioni consultive indirizzate agli Organi di governo dell'Università, funzioni propositive su tematiche che riguardano in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi.
4. La Consulta promuove momenti di aggregazione del corpo dottorale, anche attraverso l'organizzazione di iniziative scientifiche, culturali e sociali rivolte, in primo luogo, ai dottorandi dell'Università di Foggia, favorendo interdisciplinarietà, multidisciplinarietà e transdisciplinarietà.
5. La Consulta mantiene un'interazione attiva con le associazioni di dottorandi e di dottori di ricerca, afferenti all'Università di Foggia, collaborando e sostenendo le loro attività.

Art. 2 – Funzioni

1. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
 - a) Consultive: Esprime pareri non vincolanti, su richiesta degli Organi di Governo dell'Ateneo (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale), in merito ad atti e provvedimenti di interesse esclusivo o prevalente per la componente dottorale.
 - b) Propositive: Formula mozioni, istanze e proposte motivate agli Organi di Governo su tutte le questioni riguardanti la condizione dei dottorandi, la loro formazione e i servizi loro destinati. In particolare, avanza proposte sull'accesso ai servizi, sulle agevolazioni economiche e sul miglioramento delle strutture dedicate (spazi studio, laboratori).
 - c) Coordinamento e aggregazione: Promuove il confronto e la coesione tra i dottorandi, raccogliendo le loro esigenze e segnalazioni, divulgando informazioni su decisioni e politiche dell'Ateneo e favorendo iniziative formative, seminari e corsi trasversali rivolti ai dottorandi.
 - d) Vigilanza: Monitora l'applicazione dei regolamenti d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e segnala agli Organi competenti eventuali criticità.
2. Le proposte e le mozioni avanzate dalla Consulta dei dottorandi sono sottoposte agli Organi di governo dell'Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.

Art. 3 – Composizione e funzionamento

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nei Collegi dei docenti dei Corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università di Foggia e dai rappresentanti dei dottorandi eventualmente eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, nonché dai rappresentanti dei dottorandi eletti nell'Organismo HR.
2. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa. In caso di impossibilità a partecipare, il componente può delegare un dottorando appartenente al medesimo Corso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal successivo Articolo 14.
3. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di riferire regolarmente alla Consulta sulle attività svolte negli Organi accademici nei quali sono stati eletti e di garantire un adeguato flusso informativo verso i dottorandi del proprio Corso in merito alle attività della Consulta.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti della Consulta hanno diritto a ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Ateneo ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e a prendere visione della documentazione pertinente, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di protezione dei dati personali.

5. Sono Organi della Consulta dei dottorandi: il Presidente; il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 4 – Il Presidente

1. La prima seduta della Consulta dei dottorandi è convocata e presieduta dal Decano, individuato nel rappresentante dei dottorandi con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di parità, nel più giovane per età anagrafica. L'ordine del giorno della prima seduta è unicamente l'elezione del Presidente. Le candidature nominali dovranno essere formulate all'inizio dei lavori. Il Presidente è eletto tra i componenti della Consulta mediante voto segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La carica ha durata biennale.

2. L'elezione del nuovo Presidente si svolge nella seduta immediatamente successiva alla decadenza del Presidente in carica, previa presentazione delle candidature nominali all'avvio dei lavori. Tale seduta è convocata dal Vicepresidente, che mantiene i poteri di convocazione e la rappresentanza per gli atti di ordinaria amministrazione, operando in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo Presidente. In ogni caso, la seduta elettiva deve tenersi entro due mesi dalla data di decadenza.

3. L'elezione del Presidente richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto alla prima votazione. Qualora questa non sia raggiunta, nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. Se anche tale votazione non produce un vincitore, si procede a un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti nel ballottaggio.

4. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta per un ulteriore anno.

5. Il Presidente:

a. rappresenta la Consulta dei dottorandi all'esterno e mantiene i contatti con gli Organi di Governo (può richiedere udienza agli Organi di Governo per illustrare le proposte e le mozioni deliberate dalla Consulta);

b. coordina le attività della Consulta stessa;

c. convoca e presiede le sedute, assicurando il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto del Regolamento;

d. sottoscrive i verbali delle sedute.

Art. 5 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Consulta.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercitandone le funzioni.

3. La durata del mandato del Vicepresidente coincide con quella del Presidente, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 4, comma 2, in occasione dell'elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di decadenza anticipata del Vicepresidente per dimissioni o per altra causa, il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta utile della Consulta.

Art. 6 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti della Consulta.

2. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle sedute, assiste il Presidente durante i lavori, cura le comunicazioni con i componenti della Consulta, gestisce l'archivio e sovrintende alle comunicazioni ufficiali.

3. La durata del mandato del Segretario coincide con quella del Presidente.

4. In caso di decadenza anticipata del Segretario per dimissioni o per altra causa, il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta utile.

Art. 7 – Convocazioni e Sedute

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per anno solare e in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso, trattandosi di questioni urgenti, la seduta deve tenersi entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta al Presidente. Qualora il Presidente non provvede alla convocazione nei termini, spetta al Vicepresidente convocare la Consulta. In caso di inadempienza anche del Vicepresidente, la convocazione è disposta d'ufficio dall'Amministrazione dell'Ateneo.
2. La convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è trasmessa dal Presidente a tutti i componenti della Consulta almeno cinque giorni prima della data fissata, indicando luogo, data, ora d'inizio dei lavori e l'ordine del giorno (OdG). La seduta può svolgersi anche in modalità telematica o asincrona. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata alla convocazione.
3. L'OdG è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle richieste pervenute dai componenti. Eventuali richieste di integrazione dell'OdG possono essere avanzate dai componenti della Consulta e devono pervenire al Presidente non oltre i tre giorni successivi alla trasmissione della convocazione. Il Presidente è tenuto a trasmettere tempestivamente a tutti i componenti una nota integrativa, indicando il proponente o i proponenti della richiesta.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale). Non sono computati, ai fini della verifica del quorum, i componenti che abbiano giustificato l'assenza per motivi di studio o ricerca all'estero, ovvero per impegni di ricerca o formazione fuori sede preventivamente autorizzati dal Collegio dei Docenti.
5. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente accerta la presenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta.
6. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della successiva, che deve tenersi entro quindici giorni, con il medesimo OdG; la convocazione è trasmessa secondo le modalità previste dal precedente comma 2. La seconda seduta è validamente costituita se la convocazione è regolare ed è presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 8 – Partecipazione alle sedute e interventi di esterni

1. Le sedute della Consulta sono, di norma, riservate ai suoi componenti.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, può invitare a partecipare alle sedute il Rettore e/o i suoi Delegati, il Direttore Generale, docenti, personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché esperti esterni e/o dottorandi, affinché intervengano su questioni di interesse generale o su tematiche rientranti nelle competenze dei rispettivi ambiti di responsabilità. Tale partecipazione deve essere prevista dall'OdG.

Art. 9 – Discussione, votazioni e deliberazioni

1. La discussione è aperta dal Presidente, che illustra gli argomenti all'OdG, ovvero invita un componente designato come relatore a presentarli in sua vece.
2. Terminata la discussione, il Presidente invita i Componenti a formulare emendamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente già pervenuti prima della seduta.
3. Le delibere della Consulta sono adottate a maggioranza (semplice) dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, mediante alzata di mano o appello nominale dei presenti.

Art. 10 – Verbale

1. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario.
2. Il verbale delle adunanze deve riportare: la data e l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori; i nominativi di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario; i nominativi dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una sintesi degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni.
3. Ogni componente della Consulta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano riportate le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
4. In caso di votazione devono essere indicati i nominativi dei componenti astenuti e di quelli contrari.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma è approvato seduta stante o, in caso di riunione in modalità telematica o asincrona, con voto telematico da parte di tutti i componenti della Consulta entro cinque giorni dalla sua trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo. La mancata opposizione entro il suddetto termine comporta tacita accettazione del verbale. In caso di opposizione, il verbale deve essere approvato nella prima seduta utile.
6. I verbali delle sedute sono resi pubblici sul sito web d'Ateneo e trasmessi al Delegato rettorale ai Dottorati di ricerca e al Servizio Dottorati di Ateneo.

Art. 11 – Decadenze dalle cariche

1. Decade dal ruolo di componente della Consulta dei dottorandi chi:
 - a. perde, per qualunque ragione, lo status di dottorando dell'Ateneo;
 - b. risulta assente a due sedute consecutive, in assenza di preventiva giustificazione e senza nominare un sostituto, alle riunioni della Consulta. Ogni componente della Consulta può giustificare la sua assenza per un massimo di due volte l'anno.
 - c. Un componente della Consulta può inoltre dimettersi tramite comunicazione scritta al Presidente. In ogni caso il componente dimissionario non perde il suo ruolo di rappresentante dei dottorandi nel Collegio del dottorato cui è iscritto.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti alla seduta nella quale sono poste all'ordine del giorno. Tali modifiche, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sono soggette ad approvazione finale del Senato Accademico.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto d'Ateneo e i Regolamenti generali d'Ateneo.